

MALASPINA SPORT TEAM SSD A R.L.

Viale Francesco Restelli 3
20124 Milano (MI)

MALASPINA SPORT TEAM SSD A R.L.

Cliente: Viale Francesco Restelli 3
20124 Milano (MI)
Cod. Fisc./P.IVA 97552920155

QUIETANZA PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Polizza tipo RC AZIENDE

Polizza n. 49583YS

Compagnia SARA ASSICURAZIONI SPA

Oggetto dell'assicurazione RCT

Decorrenza [REDACTED]

Scadenza [REDACTED]

Premio EUR [REDACTED] **UR** [REDACTED] a titolo di imposte di assicurazione

Il pagamento dell'importo complessivo di **EUR** [REDACTED] è stato incassato in data **28/05/2025**.

La presente quietanza attesta l'avvenuto pagamento dei premi e viene rilasciata in ragione dell'autorizzazione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione a Wide Group Srl, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private e dell'art. 55 del Regolamento n.5/06 dell'Isvap in tema di incasso dei premi.

MILANO, 28/05/2025

Wide Group Srl

WIDE
G R O U P

Dati personali Contraente

Contraente: **MALASPINA SPORTEAM S.S.D. ARL** Cod.Cliente: 65408846
Indirizzo: **VIALE FRANCESCO RESTELLI,3**
Comune: **MILANO** Cap: **20124** Prov.: **MI**
Cod.fiscale/Partita IVA: **09020390960**

Cosa assicuriamo

Descrizione del rischio **Associazione/Società sportiva - PALLACANESTRO**
Ubicazione del rischio **MILANO** Indirizzo **VIALE FRANCESCO RESTELLI,3** Provincia: **MI** C.A.P. **20124**
Numero di associati **400**

Garanzie sottoscritte e Condizioni assicurative

					Somme Assicurate	Premi Lordi
Responsabilità civile						
			per sinistro		per persona	per animali o cose
Terzi	€	3.000.000,00	€	3.000.000,00	€	3.000.000,00
Dipendenti	€	3.000.000,00	€	3.000.000,00		
Franchigia RCT	€	250,00				
Condizioni aggiuntive						non assicurate

Durata e dati assicurativi

Decorrenza dalle ore **24:00** del **23/04/2025** alle ore 24:00 del **31/05/2026** Frazionamento: **Semestrale**
Con rate in scadenza il: **31/05 30/11**
Polizza sostituita n. : == con scadenza rata il: ==
Tacito Rinnovo: **SI**

Premio Complessivo

	Imponibile	Imposte	Totale
Prima rata (*)	€	€	€
Seguenti	€	€	€

(*) al netto dell'abbuono di sostituzione

ORIGINALE PER L'ASSICURATO



Sara Assicurazioni Spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative.
Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto
all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.





Dichiarazioni del Contraente

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c..

Relativamente alle garanzie prestate:

- 1) negli ultimi 3 anni si sono verificati 0 sinistri;
- 2) non ha in corso con altre Società polizze per gli stessi rischi garantiti dalla presente;
- 3) nell'ultimo triennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio.

L'assicurazione si intende altresì prestata sulla base della dichiarazione dell'Assicurato che i fabbricati e i manufatti edili assicurati sono in buone condizioni di statica e manutenzione e che gli impianti tecnologici al servizio degli stessi sono a norma e mantenuti secondo le disposizioni di Legge.

L'assicurazione è regolata dalle norme riportate nel presente documento e da quelle contenute nel modello SIN50RCD ed. 03/2022 denominato "SaraRCD - Set Informativo", contenente la documentazione precontrattuale e le Condizioni di Assicurazione modello CA50RCD ed. 03/2022 (complete di Glossario) che il Contraente dichiara di aver preliminarmente ricevuto, ai sensi del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, nonché dalle Condizioni Speciali di assicurazione: RC0011; riportate nell'allegato mod. CSAV01, norme che dichiara dunque di aver letto, conoscere, ricevuto in copia ed accettare.

Sara Assicurazioni S.p.a.

Il Direttore Generale

Il Contraente _____

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 1 Obblighi dell'assicurato/Terzo danneggiato in caso di sinistro

Art. 3 Gestione delle vertenze di danno

Il Contraente _____

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili

Il sottoscritto Contraente:

- dichiara di aver preso visione dell'informativa (Informativa Preventivi e Polizze_v.1.0);
- acconsente al trattamento dei miei dati sanitari, quando forniti per l'esecuzione del contratto, necessario a dare attuazione al rapporto giuridico – la polizza - da concludere o in essere con Sara Assicurazioni, ivi compresa la comunicazione a società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, operanti come autonomi titolari del trattamento, affinché queste possano effettuare ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio assicurato.

Il Contraente _____

Documenti informativi pre-contrattuali e contrattuali

Ai sensi degli articoli 56 e 58 del Regolamento Ivass n. 40 del 2018, come modificato e integrato, il sottoscritto dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti, tra cui, in particolare, a titolo non esaustivo, i documenti informativi precontrattuali previsti dalle citate norme e inerenti a:

1. Dati essenziali degli intermediari, le situazioni di potenziale conflitto di interesse e gli strumenti di tutela del contraente (**allegato 3 al Regolamento Ivass n. 40 del 2018**);
2. Dati essenziali dell'attività distributiva effettuata dagli intermediari in riferimento al prodotto assicurativo non-IBIP (**allegato n.4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2018**);
3. Elenco delle regole di comportamento del distributore (**allegato n.4-ter al Regolamento IVASS n. 40 del 2018**);
4. documento di sintesi degli esiti della valutazione delle richieste ed esigenze di copertura assicurativa.

Il Contraente _____

Mezzi di pagamento

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Il pagamento di € a saldo della prima rata di premio è stato effettuato il _____

(d.c. del _____) per l'Agenzia _____

ORIGINALE PER L'ASSICURATO



Sara Assicurazioni Spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F. 00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative.
Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto
all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.



Consenso all'invio digitale della documentazione precontrattuale e contrattuale

- ☐ Ove previsto, scelgo di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale tramite e-mail
☒ Scelgo di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo.

Tale scelta fa riferimento esclusivamente al presente contratto stipulato. La documentazione è disponibile in ogni caso nella Sua area riservata, cui può accedere dal sito www.sara.it o dall'app SaraConMe.

Eventuali aggiornamenti/variazioni del suo indirizzo e-mail dovranno essere comunicate tempestivamente a Sara assicurazioni per il tramite dell'agenzia, o dall'area riservata sopra indicata nonché scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it

E' sempre possibile rivolgersi alla sua agenzia di riferimento per la consegna di copia gratuita cartacea della documentazione relativa alla polizza, nonché per consulenza o per ottenere informazioni sul contratto.

Potrà sempre modificare la propria scelta in ordine alle modalità di ricezione della documentazione precontrattuale e contrattuale, comunicando la modifica ai recapiti sopra riportati.

Consenso all'invio delle comunicazioni obbligatorie successive alla stipula del contratto

Ove previsto, scelgo di ricevere le comunicazioni obbligatorie successive alla stipula del contratto:

- ☐ tramite e-mail
☐ su supporto cartaceo mediante posta all'indirizzo [di residenza indicato in polizza].
☐ su area riservata

Tale scelta fa riferimento esclusivamente al presente contratto stipulato e per le comunicazioni successive alla presente scelta.

Eventuali aggiornamenti/variazioni del suo indirizzo e-mail dovranno essere comunicate tempestivamente a Sara assicurazioni per il tramite dell'agenzia, o dall'area riservata sopra indicata nonché scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it

Potrà sempre modificare la propria scelta in ordine alle modalità di ricezione delle comunicazioni obbligatorie, comunicando la propria scelta ai recapiti sopra riportati.

Il Contraente



PO83585049583YS

ORIGINALE PER L'ASSICURATO



Sara Assicurazioni Spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F. 00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative.
Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto
all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.

sara 

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO

ORIGINALE PER L'ASSICURATO



Sara Assicurazioni Spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative.
Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto
all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.

sara The Sara logo symbol, a stylized heart shape formed by two curved lines.

Dati personali Contraente

Contraente: **MALASPINA SPORTEAM S.S.D. ARL** Cod.Cliente: 65408846
Indirizzo: **VIALE FRANCESCO RESTELLI,3**
Comune: **MILANO** Cap: 20124 Prov.: **MI**
Cod.fiscale/Partita IVA: **09020390960**

Cosa assicuriamo

Descrizione del rischio **Associazione/Società sportiva - PALLACANESTRO**
Ubicazione del rischio **MILANO** Indirizzo **VIALE FRANCESCO RESTELLI,3** Provincia: **MI** C.A.P. **20124**
Numero di associati **400**

Garanzie sottoscritte e Condizioni assicurative

					Somme Assicurate	Premi Lordi
Responsabilità civile						
		per sinistro		per persona	per animali o cose	
Terzi	€	3.000.000,00	€	3.000.000,00	3.000.000,00	
Dipendenti	€	3.000.000,00	€	3.000.000,00		
Franchigia RCT	€	250,00				
Condizioni aggiuntive						non assicurate

Durata e dati assicurativi

Decorrenza dalle ore **24:00** del **23/04/2025** alle ore 24:00 del **31/05/2026** Frazionamento: **Semestrale**
Con rate in scadenza il: **31/05 30/11**
Polizza sostituita n. : == con scadenza rata il: ==
Tacito Rinnovo: **SI**

Premio Complessivo

	Imponibile	Imposte	Totale
Prima rata (*)	€ 	€ 	€ 
Seguenti	€ 	€ 	€ 

(*) al netto dell'abbuono di sostituzione

COPIA PER LA D.G. / AGENZIA



Sara Assicurazioni Spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative.
Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto
all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.





Dichiarazioni del Contraente

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c..

Relativamente alle garanzie prestate:

- 1) negli ultimi 3 anni si sono verificati 0 sinistri;
- 2) non ha in corso con altre Società polizze per gli stessi rischi garantiti dalla presente;
- 3) nell'ultimo triennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio.

L'assicurazione si intende altresì prestata sulla base della dichiarazione dell'Assicurato che i fabbricati e i manufatti edili assicurati sono in buone condizioni di statica e manutenzione e che gli impianti tecnologici al servizio degli stessi sono a norma e mantenuti secondo le disposizioni di Legge.

L'assicurazione è regolata dalle norme riportate nel presente documento e da quelle contenute nel modello SIN50RCD ed. 03/2022 denominato "SaraRCD - Set Informativo", contenente la documentazione precontrattuale e le Condizioni di Assicurazione modello CA50RCD ed. 03/2022 (complete di Glossario) che il Contraente dichiara di aver preliminarmente ricevuto, ai sensi del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, nonché dalle Condizioni Speciali di assicurazione: RC0011; riportate nell'allegato mod. CSAV01, norme che dichiara dunque di aver letto, conoscere, ricevuto in copia ed accettare.

Sara Assicurazioni S.p.a.

Il Direttore Generale

Il Contraente _____

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 1 Obblighi dell'assicurato/Terzo danneggiato in caso di sinistro

Art. 3 Gestione delle vertenze di danno

Il Contraente _____

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili

Il sottoscritto Contraente:

- dichiara di aver preso visione dell'informativa (Informativa Preventivi e Polizze_v.1.0);
- acconsente al trattamento dei miei dati sanitari, quando forniti per l'esecuzione del contratto, necessario a dare attuazione al rapporto giuridico – la polizza - da concludere o in essere con Sara Assicurazioni, ivi compresa la comunicazione a società di coassicurazione e/o di riassicurazione, operanti come autonomi titolari del trattamento, affinché queste possano effettuare ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio assicurato.

Il Contraente _____

Documenti informativi pre-contrattuali e contrattuali

Ai sensi degli articoli 56 e 58 del Regolamento Ivass n. 40 del 2018, come modificato e integrato, il sottoscritto dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti, tra cui, in particolare, a titolo non esaustivo, i documenti informativi precontrattuali previsti dalle citate norme e inerenti a:

1. Dati essenziali degli intermediari, le situazioni di potenziale conflitto di interesse e gli strumenti di tutela del contraente (**allegato 3 al Regolamento Ivass n. 40 del 2018**);
2. Dati essenziali dell'attività distributiva effettuata dagli intermediari in riferimento al prodotto assicurativo non-IBIP (**allegato n.4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2018**);
3. Elenco delle regole di comportamento del distributore (**allegato n.4-ter al Regolamento IVASS n. 40 del 2018**);
4. documento di sintesi degli esiti della valutazione delle richieste ed esigenze di copertura assicurativa.

Il Contraente _____

Mezzi di pagamento

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Il pagamento di € a saldo della prima rata di premio è stato effettuato il _____

(d.c. del _____) per l'Agenzia _____

COPIA PER LA D.G. / AGENZIA



Sara Assicurazioni Spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative.
Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto
all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.



Consenso all'invio digitale della documentazione precontrattuale e contrattuale

- ☐ Ove previsto, scelgo di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale tramite e-mail
☒ Scelgo di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo.

Tale scelta fa riferimento esclusivamente al presente contratto stipulato. La documentazione è disponibile in ogni caso nella Sua area riservata, cui può accedere dal sito www.sara.it o dall'app SaraConMe.

Eventuali aggiornamenti/variazioni del suo indirizzo e-mail dovranno essere comunicate tempestivamente a Sara assicurazioni per il tramite dell'agenzia, o dall'area riservata sopra indicata nonché scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it

E' sempre possibile rivolgersi alla sua agenzia di riferimento per la consegna di copia gratuita cartacea della documentazione relativa alla polizza, nonché per consulenza o per ottenere informazioni sul contratto.

Potrà sempre modificare la propria scelta in ordine alle modalità di ricezione della documentazione precontrattuale e contrattuale, comunicando la modifica ai recapiti sopra riportati.

Consenso all'invio delle comunicazioni obbligatorie successive alla stipula del contratto

Ove previsto, scelgo di ricevere le comunicazioni obbligatorie successive alla stipula del contratto:

- ☐ tramite e-mail
☐ su supporto cartaceo mediante posta all'indirizzo [di residenza indicato in polizza].
☐ su area riservata

Tale scelta fa riferimento esclusivamente al presente contratto stipulato e per le comunicazioni successive alla presente scelta.

Eventuali aggiornamenti/variazioni del suo indirizzo e-mail dovranno essere comunicate tempestivamente a Sara assicurazioni per il tramite dell'agenzia, o dall'area riservata sopra indicata nonché scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it

Potrà sempre modificare la propria scelta in ordine alle modalità di ricezione delle comunicazioni obbligatorie, comunicando la propria scelta ai recapiti sopra riportati.

Il Contraente



PO83585049583YS

COPIA PER LA D.G. / AGENZIA



Sara Assicurazioni Spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative.
Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto
all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.

sara 

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO

COPIA PER LA D.G. / AGENZIA



Sara Assicurazioni Spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative.
Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto
all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.

sara

Gentile Cliente **MALASPINA SPORTEAM S.S.D. ARL**, ecco i dati di contatto che ci hai fornito:

Email: **NON PRESENTE**

Cellulare: **NON PRESENTE**

Scopri i vantaggi della tua Agenzia Multicanale, scarica l'App SaraConMe!

Registrarsi è semplice, ti consente di comunicare più facilmente con la tua agenzia e di gestire le tue polizze in maniera semplice e veloce. Ecco come fare:

- 1. Scarica l'App SaraConMe** o accedi all'area riservata sul sito web www.sara.it e inserisci il tuo codice cliente **65408846**. Sei un cliente privato, la tua data di nascita, mentre se sei un cliente business dovrai inserire la partita IVA.
- 2. Inserisci un indirizzo email** valido e conferma con il codice di verifica che riceverai per completare la registrazione e accedere a tutti i servizi.

I vantaggi dell'App SaraConMe:

- **Contatto diretto con l'Agenzia:** Gestisci appuntamenti e richieste direttamente dalla tua app, velocizzando ogni interazione.
- **Servizi a portata di click:** Apertura sinistri, consultazione documenti, pagamento premi e rinnovo polizze, gestione delle notifiche per allerta meteo, e molto altro ancora.
- **Tecnologia e comfort:** Localizza il tuo veicolo, paga il bollo auto, monitora il traffico e riduci le distrazioni alla guida con la nostra funzione Guid@sicura.

In caso di necessità il servizio assistenza clienti Sara è sempre a tua disposizione al numero verde **800 095 095**, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00.

Scarica l'App per avere la tua agenzia sempre con te!



(Inquadra l'immagine per verificare la copertura della tua polizza)



Informativa trattamento dati personali Preventivi e Polizze

ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR")

Sara Assicurazioni S.p.A., con sede legale a Roma in Via Po n° 20, tratta i tuoi dati personali in qualità di titolare del trattamento ("Sara" o il "Titolare"). Per tutte le informazioni sul trattamento effettuato da Sara puoi contattare il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali ("RPD") a questi indirizzi:

- E-mail: RPD@sara.it
- Posta: Sara Assicurazioni S.p.A. / Via Po, 20 - 00198 - Roma

*Il titolare del trattamento è il soggetto che stabilisce quali dati trattare, come trattarli e per quali finalità.



Perché e come trattiamo i tuoi dati

Svolgere le attività necessarie per l'assunzione e la gestione della polizza	Esecuzione del contratto e di misure precontrattuali
Trattamento dati sanitari per la gestione dei sinistri	Il consenso è necessario al fine del trattamento
Rilevazione e acquisizione dei dati dalla scatola nera (quando installata)	
Prevenzione e individuazione di frodi assicurative	Questi trattamenti rientrano tra gli interessi legittimi del titolare del trattamento
Attività necessarie alla difesa dei diritti e degli interessi di Sara	
Analisi statistico-attuariali in forma aggregata o pseudonimizzata	
Invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli da te già acquistati	
Comunicare a Sara e Sara Vita S.p.a. (contitolari) i dati sui rapporti assicurativi già in corso con Sara , a scopo di loro profilazione a fini marketing (se hai fornito loro apposito consenso)	Questo trattamento rientra nell' interesse legittimo del Titolare e di Sara e Sara Vita in quanto contitolari
Finalità amministrative interne , che implicano tra l'altro la circolazione infragruppo	Interesse legittimo delle società del Gruppo Sara Assicurazioni
Svolgere le attività necessarie al rispetto della normativa nazionale e comunitaria	Adempimento di obblighi di legge

Le **finalità del trattamento** indicano il motivo/scopo per cui i dati personali sono trattati.

La **base giuridica** è il presupposto che giustifica, da un punto di vista legale, il trattamento dei dati personali.

Le basi giuridiche sono previste dall'**art. 6** del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (**GDPR**).

*Per saperne di più vai alla sezione Approfondimenti (pag.4)

Quali tipi di dati trattiamo:



- dati anagrafici e di contatto;
- dati bancari;
- dati di polizza;
- dati relativi al sinistro;
- dati relativi alla salute;
- dati relativi al bene assicurato;
- dati relativi alla situazione personale, patrimoniale e finanziaria;
- informazione del rilascio del tuo consenso per la profilazione a fini marketing da parte di Sara e Sara Vita S.p.a. (contitolari).

In caso di installazione di dispositivo satellitare anche:

- dati di localizzazione;
- dati relativi allo stile di guida.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Questi dati possono essere acquisiti dal Titolare:

- da **Te** quando stipuli la polizza e quando ti avvali dei nostri servizi;
- da **terzi**, ad esempio in occasione di un sinistro;
- da **banche dati** pubbliche o di società terze **specializzate**;
- da **Sara e Sara Vita S.p.A** (Contitolari);
- dalla **scatola nera** installata sul tuo veicolo.

Processi decisionali automatizzati:



Alcuni **trattamenti connessi alla gestione della polizza** (es. valutazione del rischio, calcolo del premio, determinazione della classe di merito, valutazione di adeguatezza, valutazioni antifrode e antiterrorismo) **si basano su processi decisionali automatizzati**, compresa la profilazione, le cui logiche sono determinate prevalentemente dalla tecnica attuariale e/o dalla normativa di settore.

Il processo decisionale automatizzato avviene quando vengono prese decisioni nei tuoi confronti utilizzando mezzi elettronici senza l'intervento umano.

La profilazione avviene quando i tuoi aspetti personali vengono valutati per fare previsioni su di te.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 6).

A chi comunichiamo i tuoi dati:



- Dipendenti del titolare;
- Soggetti esterni che agiscono per conto di Sara come **responsabili del trattamento**;
- Soggetti esterni che agiscono in maniera autonoma come **titolari del trattamento**;
- Sara Vita S.p.a., quale titolare del trattamento, e le stesse Sara e Sara Vita S.p.a nella loro qualità di contitolari del trattamento.

Dove trasferiamo i tuoi dati:



Sara di regola **non trasferisce i tuoi dati** personali in Paesi fuori dallo Spazio Economico Europeo.

In alcuni casi e solo per le finalità sopra indicate i dati possono essere trasferiti a terzi (es. fornitori cloud) stabiliti fuori dallo Spazio Economico Europeo.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati:



- **Dati necessari per l'esecuzione del contratto** — > per tutta la durata del contratto e poi per 11 anni dalla cessazione del contratto.
- **Dati necessari per il rilascio del preventivo** — > 6 anni.
- **Dati necessari per finalità antifrode e per la difesa dei diritti/interessi di Sara** — > 11 anni.
- **Dati necessari per l'adempimento di obblighi di legge** — > per il tempo necessario per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
- **Dati necessari per finalità di analisi statistico-attuariale** — > 6 anni.

In ogni caso i tuoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

Quali diritti puoi esercitare per proteggere i tuoi dati:



- **Accesso** — > puoi chiedere conferma dell'esistenza di un trattamento dei tuoi dati personali e chiedere l'accesso alle relative informazioni.
- **Rettifica dei dati** — > in caso di dati incompleti e/o imprecisi.
- **Cancellazione dei dati** (in presenza di determinate condizioni).
- **Limitazione del trattamento** — > in presenza di determinate condizioni puoi chiedere che il trattamento dei tuoi dati sia limitato.
- **Portabilità** — > puoi chiedere che Sara trasferisca i tuoi dati personali ad altri soggetti da te indicati.
- **Revoca del consenso** — > in qualunque momento puoi revocare il consenso prestato.
- **Opposizione** — > puoi opporsi al trattamento dei tuoi dati personali quando questo è basato sul legittimo interesse del titolare.
- **Reclamo** — > se ritieni che ci siano violazioni nel trattamento dei tuoi dati personali puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Puoi contattare il Titolare o il RPD ai recapiti sopra indicati. Per presentare un reclamo puoi contattare il Garante con le modalità previste sul sito dell'Autorità.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Approfondimenti

1. COME RACCOGLIAMO I TUOI DATI

I dati trattati possono essere:

- forniti a Sara direttamente da te al momento della stipulazione del contratto di polizza o, successivamente, nel corso della durata dello stesso (es. altre persone a vario titolo coinvolte nel sinistro);
- forniti da un terzo (es. persone a vario titolo coinvolte in un sinistro);
- acquisiti dal dispositivo di rilevazione satellitare installato sul tuo veicolo, se previsto dal contratto di polizza (v. paragrafo successivo);
- forniti da Sara Vita S.p.a., quale titolare del trattamento, o dalla stessa Sara e da Sara Vita S.p.a., congiuntamente intese come contitolari del trattamento;
- acquisiti da banche dati pubbliche (es. PRA -Pubblico Registro Automobilistico-, archivio nazionale veicoli, banca dati attestati di rischio) o di società terze specializzate (es. banche dati servizi di informazioni creditizie o commerciali).

2. PERCHÈ TRATTIAMO I TUOI DATI E SU QUALI BASI

Sara tratta i tuoi dati personali:

- per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa. In particolare, si tratta di finalità connesse all'espletamento di necessarie attività precontrattuali, alla stipula o al rinnovo della polizza assicurativa richiesta (es. valutazione del rischio assicurativo, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e della tariffa), all'esecuzione, alla gestione e al controllo del contratto di polizza (inclusa la raccolta del premio assicurativo, la gestione del customer care, del servizio di home insurance e di eventuali sinistri in cui sei coinvolto, la riassicurazione, la coassicurazione e i controlli interni). Questi trattamenti sono necessari per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo contrattuale o un requisito necessario all'erogazione del servizio da te richiesto, per cui il mancato conferimento determina l'impossibilità per Sara di adempiere a quanto richiesto. Per il trattamento dei dati relativi alla salute -necessario per l'esecuzione del contratto (ad es. nella gestione di un sinistro in cui sei coinvolto) - è richiesto il tuo consenso ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a) GDPR. Il consenso è facoltativo e può essere da te revocato in qualsiasi momento, senza pregiudizio della liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Tuttavia, in mancanza del consenso Sara non potrà fornirti il servizio richiesto;
- nel caso in cui il contratto di polizza prevede l'installazione sul veicolo assicurato di un dispositivo di rilevazione satellitare (c.d. scatola nera), Sara accede ai dati acquisiti dalla scatola nera -in base a quanto specificamente pattuito nel contratto- a fini tariffari, per la determinazione della responsabilità in occasione di sinistri e per poter offrire le prestazioni previste nel contratto in caso di furto o di crash

del veicolo. Ci si riferisce in particolare a:

- le percorrenze chilometriche e lo stile di guida calcolato sulla base dell'osservazione di una serie di parametri;
- informazioni relative a eventuali sinistri, quali data ora e luogo dell'incidente, ambito di percorrenza, velocità e grafico relativo ai dati dell'ultimo miglio, al fine di accertare la dinamica del sinistro;
- la posizione geografica del veicolo in caso di furto o di crash per fornire le prestazioni di assistenza.

L'accesso a questi dati si fonda sul tuo consenso ai sensi dell'art. 122 D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), in applicazione dell'art. 5(3) della direttiva 2002/58/CE (direttiva ePrivacy). Il consenso è facoltativo e può essere da te revocato in qualsiasi momento, senza pregiudizio della liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Tuttavia, il mancato rilascio o la successiva revoca del consenso impedisce a Sara l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte con il contratto di assicurazione, nonché per l'erogazione dei servizi accessori attraverso l'apposita applicazione. In tali casi, potrai sottoscrivere un alternativo contratto assicurativo che non prevede l'installazione del dispositivo di rilevazione satellitare.

Una volta ottenuti i dati rilevati dalla scatola nera, Sara renderà disponibili attraverso la propria applicazione per smartphone o tablet le informazioni legate al contratto assicurativo (es. il punteggio di guida con il relativo abbattimento del premio maturato a rinnovo, la durata della polizza, i Km percorsi, il numero di viaggi effettuati, le ore di viaggio totali) e il dettaglio dei viaggi effettuati (es. la lista completa dei viaggi effettuati dal veicolo con il tragitto su mappa, il dettaglio degli eventi legati alla guida -accelerazioni, frenate e curve brusche- compreso le penalità applicate per singolo);

- per l'**adempimento di obblighi di legge**, inclusi gli adempimenti di natura fiscale, amministrativa e contabile connessi all'esecuzione del contratto e obbligazioni relative alla normativa antifrode e antiterrorismo. Questi trattamenti si fondano sulla **necessità per adempiere un obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. c) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo legale, per cui il mancato conferimento determina l'impossibilità di erogare i servizi richiesti.

Una volta raccolti i tuoi dati personali per le finalità sopra indicate, Sara potrà trattarli anche per altre finalità quali:

- **prevenire, individuare o perseguire frodi**. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, abusi o frodi;
- **finalità difensive in caso di comportamenti illeciti, abusi o frodi**. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nella esigenza di garantire una difesa tanto in ambito giudiziale quanto nelle fasi che precedono il contenzioso;
- **finalità di analisi statistico/attuariale**. Sara può utilizzare alcuni dati personali (esclusi i dati relativi alla salute), in forma pseudonimizzata e aggregata, relativi al rischio assicurativo, anche eventualmente incrociandoli con altri dati di natura statistica. Questi trattamenti si fondano sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza imprenditoriale di svolgere ricerche e analisi statistico/attuariali;
- l'invio di comunicazioni commerciali e/o iniziative promozionali su prodotti e servizi analoghi a quelli da te già acquistati (c.d. **soft spam**). Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR;

- **mettere a disposizione della stessa Sara e di Sara Vita S.p.a.**, congiuntamente intese come contitolari del trattamento, i **dati inerenti agli eventuali rapporti assicurativi già in corso con Sara** allo scopo di consentire alle predette società contitolari di svolgere attività di profilazione a fini marketing in modo più corretto, efficace e aderente alla tua specifica situazione. Tale trattamento potrà essere effettuato a condizione che tu abbia preventivamente rilasciato alle società contitolari il tuo consenso alla profilazione a fini marketing. La base giuridica del presente trattamento risiede nel **legittimo interesse** delle società contitolari, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, ad accedere anche ai dati sui rapporti assicurativi eventualmente già in essere con le società del Gruppo Sara Assicurazioni. Tale trattamento viene effettuato anche alla luce del considerando 48 GDPR, che contempla la possibilità di dare luogo ad una circolazione infragruppo a fini amministrativi interni;
- **finalità amministrative interne**, sulla base dell'**interesse legittimo** di Sara (titolare), di Sara Vita S.p.a. (titolare) nonché della stessa Sara e di Sara Vita S.p.a. (contitolari), ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza di gestire gli adempimenti amministrativi funzionali al perseguimento delle altre finalità di trattamento. Tale finalità implica tra l'altro anche la circolazione infragruppo alla luce del considerando 48 GDPR.

N.B. In tutti i casi in cui il trattamento si fonda sul legittimo interesse, Sara ha effettuato un bilanciamento tra il proprio legittimo interesse e i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali. Se ritieni che tale bilanciamento non sia corretto e che i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali siano prevalenti, puoi esercitare il diritto di opposizione al trattamento come meglio specificato di seguito. I dati potranno essere, altresì, trattati per finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l'interessato.

3. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Alcuni **trattamenti connessi alle finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa e di esecuzione del contratto assicurativo** sono eseguiti sulla base di processi decisionali automatizzati, anche basati sulla profilazione. Ci si riferisce in particolare a:

- la valutazione del rischio con conseguente definizione del premio di polizza effettuata con logiche basate sulla tecnica attuariale. In particolare, la polizza Guido Bene, per la determinazione del premio a rinnovo, prevede l'assegnazione di un punteggio connesso allo stile di guida determinato utilizzando algoritmi che considerano i parametri di accelerazioni, frenate, curve e abitudini (queste ultime riferito ad esempio alla percorrenza distinta su strade urbane/extraurbane, di notte o di giorno, ecc.); tramite l'apposita applicazione puoi monitorare il punteggio calcolato sia per singolo viaggio sia nella sua evoluzione cumulata;
- la determinazione della classe di merito calcolata in base al numero e alla responsabilità dei sinistri con effetto sul premio di polizza con algoritmi determinati dalla normativa di settore o dalle condizioni contrattuali;
- l'obbligo di collocare esclusivamente prodotti adeguati. Tale obbligo viene rispettato utilizzando algoritmi che verificano la coerenza delle caratteristiche del prodotto alle richieste ed esigenze del contraente;
- le valutazioni antifrode sinistri effettuate obbligatoriamente in ambito RC Auto prendendo in considerazione indici di anomalia determinati dalla normativa di settore ovvero spontaneamente, negli altri casi, con algoritmi che analizzano le caratteristiche oggettive e soggettive dei sinistri confrontate con le ricorrenze storiche anche ricorrendo all'intelligenza artificiale;
- le valutazioni antiterrorismo che determinano il blocco delle operazioni sulla base della verifica della presenza dei soggetti su liste apposite messe a disposizioni da organismi pubblici.

Tali processi decisionali di norma non sono basati unicamente su un trattamento automatizzato. In ogni caso vengono attuate misure appropriate per la tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati compreso il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI

I dipendenti di Sara sono autorizzati a trattare i dati in conformità alle istruzioni impartite, ai sensi degli art. 29 e 32, par. 4 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy.

I responsabili del trattamento agiscono sotto il controllo di Sara sulla base delle istruzioni ricevute. Svolgono attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate. Rientrano in questa categoria, ad esempio, agenti, periti, medici fiduciari, fornitori di servizi amministrativi, informatici, contabili, servizi di consulenza e di localizzazione satellitare.

I titolari del trattamento agiscono in maniera autonoma secondo proprie finalità. Sara comunica i dati a questi soggetti solo sulla base di uno dei presupposti sopra indicati (esecuzione del contratto, obbligo di legge, legittimo interesse). Rientrano in questa categoria, ad esempio, autorità di controllo (es. ANIA, IVASS), pubbliche amministrazioni, anagrafe tributaria, istituti di credito, società di revisione, società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, intermediari che operano come titolari del trattamento.

I dati potranno inoltre essere comunicati a Sara Vita S.p.a., quale titolare del trattamento, e alle stesse Sara e Sara Vita S.p.a. nella loro distinta veste di contitolari del trattamento per finalità amministrativo-contabili, sulla base del legittimo interesse delle stesse società ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR nonché alla luce del considerando 48 GDPR.

5. DOVE TRASFERIAMO I TUOI DATI

Sara di norma non trasferisce i tuoi dati al di fuori dell'Unione Europea. In alcune determinate circostanze connesse alle finalità sopra indicate alcuni dei tuoi dati possono essere trasferiti -direttamente o indirettamente- verso paesi terzi. In questo caso Sara assicura che il destinatario, che opera in qualità di responsabile del trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Sara garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza, della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea o delle norme vincolanti d'impresa.

L'effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il Titolare o il RPD ai recapiti precedentemente indicati.

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

· I dati necessari per l'esecuzione del contratto di polizza, compresi i dati acquisiti attraverso il dispositivo installato sul veicolo, saranno conservati per tutta la durata del contratto. Successivamente alla cessazione del contratto tali dati saranno conservati per un ulteriore periodo di 11 anni al fine di consentire a Sara l'adempimento di obblighi di legge connessi all'esecuzione del contratto e la difesa dei propri diritti.

In caso di mancato perfezionamento del contratto, i dati raccolti per finalità connesse alla valutazione del rischio e alla definizione del preventivo economico potranno essere conservati per un periodo di 6 anni per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e per consentire a Sara la difesa dei propri diritti.

· I **dati necessari per l'adempimento di obblighi di legge** saranno conservati **finché persista la necessità del trattamento** per adempiere a detti obblighi di legge.

· I **dati necessari per finalità antifrode** saranno conservati per un periodo di **11 anni**.

· I **dati necessari per finalità di analisi statistico-attuariale** saranno conservati per un periodo di **6 anni**.

7. QUALI DIRITTI PUOI ESERCITARE PER PROTEGGERE I TUOI DATI

• Con il **diritto di accesso** puoi chiedere informazioni su: finalità del trattamento, categorie di dati trattati, categorie di destinatari, periodo di conservazione dei dati, diritti che puoi esercitare, esistenza di un processo decisionale automatizzato.

• Puoi richiedere la **cancellazione** dei dati quando: ti sei opposto al trattamento e non sussiste un legittimo interesse prevalente del Titolare; i dati sono stati trattati illecitamente; c'è un obbligo legale di cancellazione.

• Puoi richiedere la **limitazione** del trattamento quando: contesti l'esattezza dei tuoi dati (per il periodo necessario a verificare l'esattezza dei dati); il trattamento è illecito e non vuoi la cancellazione dei dati; i dati sono necessari per permetterti di agire o difenderti in giudizio; ti sei opposto al trattamento (in attesa della verifica della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare).

• Per tutti i trattamenti fondati sul tuo consenso, puoi in qualunque momento **revocare il consenso** prestato. In caso di revoca del consenso, i trattamenti effettuati fino alla revoca restano legittimi, ma Sara non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati e non potrà fornirti i servizi per i quali è richiesto il consenso. In caso di revoca del consenso all'accesso, da parte di Sara, ai dati rilevati dalla scatola nera, non potrai più usufruire della polizza Guido Bene e potrai sottoscrivere un alternativo contratto assicurativo che non prevede l'installazione del dispositivo di rilevazione satellitare.

• Per tutti i trattamenti fondati sul legittimo interesse di Sara, potrai esercitare il **diritto di opposizione al trattamento**. In questo caso Sara non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati personali salvo che dimostri la prevalenza dei propri interessi o che il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria. Inoltre hai il diritto di opposti in ogni momento e senza alcuna giustificazione all'invio di comunicazioni di marketing diretto attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, e-mail, notifiche push, fax, WhatsApp) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore). Con riguardo al marketing diretto, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto anche in parte, ossia, in tal caso, opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati

sara assicurazioni
Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Società del Gruppo Sara



SaraRcd

MALASPINA SPORTEAM S.S.D. ARL

Polizza n°: **49583YS**

Condizioni Speciali di Assicurazione

Modello **CSAV01**

Clausola:RC0011 - Clausola testo libero

A far data dalle ore 24:00 del **23-04-2025** si conviene di attivare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero':

Convenzione Speciale “WIDE GROUP SPORT” – A.S.D. / S.S.D. / Impianti Sportivi**UBICAZIONI DI RISCHIO (se diverse dalla sede della Contraente)**

- impinati sportivi vari, tra cui scuole e il David Lloyd Club Malaspina (Via dello Sport, 1 – 20068 San Felice, Peschiera Borromeo)

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

L'Art. 1 delle “Norme che Regolano il Contratto di Assicurazione” viene così integrato:

Buona Fede: *le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente o dall'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio non comporteranno la perdita del diritto all'indennizzo o la riduzione dello stesso sempreché tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e il Contraente o l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.*

La Compagnia ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 3 – Conclusione del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Art. 3 delle “Norme che Regolano il Contratto di Assicurazione” viene così modificato:

Il contratto si considera concluso con il pagamento del Premio, il cui importo, unitamente alla separata evidenza del costo relativo alle prestazioni di assistenza, è indicato sul certificato di polizza, ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del premio. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto “Restituzione polizza firmata” entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai

premi assicurativi successivo al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 8 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

L'Art. 8 delle “Norme che Regolano il Contratto di Assicurazione” viene così modificato:

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel caso esso coincida con la durata del contratto.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Obblighi dell'Assicurato/Terzo Danneggiato in caso di sinistro

L'Art. 1 viene così modificato:

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro **10 (dieci) giorni** da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro, indicazione dei soggetti coinvolti specificando cognome e nome (o ragione sociale) degli stessi e se disponibile contatto telefonico es e-mail;
- 3) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Agli effetti della garanzia R.C.O., l'assicurato/contraente è tenuto a denunciare:

- per i prestatori di lavoro iscritti all'INAIL, i sinistri per i quali sorga Procedimento Penale (d'Ufficio e/o su querela di parte) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 1124/65;

- per i prestatori di lavoro non soggetti ad assicurazione obbligatoria INAIL , i sinistri conseguenti a reato colposo perseguibile d'Ufficio, commesso da lui stesso o da dipendenti del cui operato debba rispondere e per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento danni da parte del lavoratore infortunato.

In ogni caso, l'oggetto della presente copertura assicurativa sarà limitato esclusivamente all'azione di regresso esercitata dall'INAIL e/o

al danno differenziale eventualmente risarcibile al lavoratore infortunato.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

Condizioni Particolari A.S.D. / S.S.D.

Si intende richiamata la condizione:

f) Associazioni in genere – Associazioni, società e scuole sportive , palestre e impianti sportivi

Condizioni Aggiuntive A.S.D. / S.S.D.

I) Con la presente clausola si intendono incluse le seguenti Condizioni Speciali:

Danni patrimoniali da privacy

L'assicurazione le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% con il minimo di Euro 500,00 e il massimo di Euro 2.500,00. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale per sinistro.

Danni a cose degli addetti/associati/iscritti

L'assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà degli addetti dell'Assicurato trovantisi nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.

La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10 % di ogni sinistro con il minimo di Euro 250,00; il limite di indennizzo è di Euro 10.000,00 per ogni danneggiato, con il massimo indennizzo di Euro 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.

Estensioni diverse

La garanzia comprende i rischi derivanti:

- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;
- dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'esistenza di una squadra antincendio;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
- dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.

Lavoratori autonomi

A parziale deroga dell'Art. 6 "Persone non considerate terzi", sono considerati terzi, per gli infortuni subiti per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, i lavoratori autonomi per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio. L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato.

II) Con la presente clausola si intendono incluse le seguenti Condizioni Speciali ed il relativo aumento del premio:

Danni da incendio

A parziale deroga dell'Art. 5 comma 13) dei "Rischi esclusi dall'Assicurazione", la garanzia comprende i danni alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

L'assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Resta inteso che qualora esista copertura per il rischio di Ricorso Terzi su polizza incendio, anche di altra Compagnia, la presente estensione di garanzia vale in eccedenza al massimale ivi previsto.

Persone non associate

A parziale deroga dell'Art. 3.3, l'assicurazione è operante anche per le persone non associate ammesse a prendere parte alle discipline sportive e/o che usufruiscono di impianti ed attrezzature sportive dell'Associazione.

Le persone non associate non sono comunque considerate terze fra loro.

Danni ai locali

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti dai fabbricati nei quali si svolge la manifestazione o l'evento e dagli arredi presenti.

L'assicurazione è prestata con il limiti di risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo previa applicazione di un scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 per ciascun sinistro.

III) Condizioni aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)

Danni alle cose in consegna e/o custodia

A parziale deroga delle Condizioni Aggiuntive, la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia, con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate, se non diversamente specificato. Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.

Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione, alle opere e al mobilio di particolare pregio storico artistico.

Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatesi nel corso dello stesso periodo di assicurazione, di Euro 15.000,00.

CAMP e CORSI

Si intende altresì assicurata l'organizzazione e gestione di Camp e Corsi così come di seguito descritti:

- dal 24 al 27 aprile 2025: partecipazione al torneo Adriatica Cup con pernottamento
- dall'8 al 21 giugno 2025: corsi estivi multisportivi a Andalo/Molveno con pernottamento
- dal 22 giugno al 5 luglio 2025: corsi estivi di pallacanestro a Gressoney con pernottamento.50

Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker **WIDE GROUP Srl** e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con l'Impresa.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte all'Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all'Impresa e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Impresa stessa.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker si considera effettuato direttamente all'Impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005.

Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte dell'Impresa nei confronti del Broker nel caso di omesso versamento del premio da parte del Broker sul conto separato.

Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D.Lgs. 209/2005 e dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell'Impresa.

L'Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Il Contraente conferma il contenuto delle clausole sopra menzionate

Il Contraente

Sara Assicurazioni S.p.a.

Il Direttore Generale



sara assicurazioni
Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Società del Gruppo Sara



SaraRcd

MALASPINA SPORTEAM S.S.D. ARL

Polizza n°: **49583YS**

Condizioni Speciali di Assicurazione

Modello **CSAV01**

Clausola:RC0011 - Clausola testo libero

A far data dalle ore 24:00 del **23-04-2025** si conviene di attivare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero':

Convenzione Speciale “WIDE GROUP SPORT” – A.S.D. / S.S.D. / Impianti Sportivi**UBICAZIONI DI RISCHIO (se diverse dalla sede della Contraente)**

- impinati sportivi vari, tra cui scuole e il David Lloyd Club Malaspina (Via dello Sport, 1 – 20068 San Felice, Peschiera Borromeo)

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

L'Art. 1 delle “Norme che Regolano il Contratto di Assicurazione” viene così integrato:

Buona Fede: *le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente o dall'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio non comporteranno la perdita del diritto all'indennizzo o la riduzione dello stesso sempreché tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e il Contraente o l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.*

La Compagnia ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 3 – Conclusione del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Art. 3 delle “Norme che Regolano il Contratto di Assicurazione” viene così modificato:

Il contratto si considera concluso con il pagamento del Premio, il cui importo, unitamente alla separata evidenza del costo relativo alle prestazioni di assistenza, è indicato sul certificato di polizza, ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del premio. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto “Restituzione polizza firmata” entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai

premi assicurativi successivo al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 8 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

L'Art. 8 delle “Norme che Regolano il Contratto di Assicurazione” viene così modificato:

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel caso esso coincida con la durata del contratto.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Obblighi dell'Assicurato/Terzo Danneggiato in caso di sinistro

L'Art. 1 viene così modificato:

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro **10 (dieci) giorni** da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro, indicazione dei soggetti coinvolti specificando cognome e nome (o ragione sociale) degli stessi e se disponibile contatto telefonico es e-mail;
- 3) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Agli effetti della garanzia R.C.O., l'assicurato/contraente è tenuto a denunciare:

- per i prestatori di lavoro iscritti all'INAIL, i sinistri per i quali sorga Procedimento Penale (d'Ufficio e/o su querela di parte) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 1124/65;

- per i prestatori di lavoro non soggetti ad assicurazione obbligatoria INAIL , i sinistri conseguenti a reato colposo perseguibile d'Ufficio, commesso da lui stesso o da dipendenti del cui operato debba rispondere e per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento danni da parte del lavoratore infortunato.

In ogni caso, l'oggetto della presente copertura assicurativa sarà limitato esclusivamente all'azione di regresso esercitata dall'INAIL e/o

al danno differenziale eventualmente risarcibile al lavoratore infortunato.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

Condizioni Particolari A.S.D. / S.S.D.

Si intende richiamata la condizione:

f) Associazioni in genere – Associazioni, società e scuole sportive , palestre e impianti sportivi

Condizioni Aggiuntive A.S.D. / S.S.D.

I) Con la presente clausola si intendono incluse le seguenti Condizioni Speciali:

Danni patrimoniali da privacy

L'assicurazione le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% con il minimo di Euro 500,00 e il massimo di Euro 2.500,00. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale per sinistro.

Danni a cose degli addetti/associati/iscritti

L'assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà degli addetti dell'Assicurato trovantisi nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.

La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10 % di ogni sinistro con il minimo di Euro 250,00; il limite di indennizzo è di Euro 10.000,00 per ogni danneggiato, con il massimo indennizzo di Euro 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.

Estensioni diverse

La garanzia comprende i rischi derivanti:

- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;
- dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'esistenza di una squadra antincendio;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
- dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.

Lavoratori autonomi

A parziale deroga dell'Art. 6 "Persone non considerate terzi", sono considerati terzi, per gli infortuni subiti per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, i lavoratori autonomi per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio. L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato.

II) Con la presente clausola si intendono incluse le seguenti Condizioni Speciali ed il relativo aumento del premio:

Danni da incendio

A parziale deroga dell'Art. 5 comma 13) dei "Rischi esclusi dall'Assicurazione", la garanzia comprende i danni alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

L'assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Resta inteso che qualora esista copertura per il rischio di Ricorso Terzi su polizza incendio, anche di altra Compagnia, la presente estensione di garanzia vale in eccedenza al massimale ivi previsto.

Persone non associate

A parziale deroga dell'Art. 3.3, l'assicurazione è operante anche per le persone non associate ammesse a prendere parte alle discipline sportive e/o che usufruiscono di impianti ed attrezzature sportive dell'Associazione.

Le persone non associate non sono comunque considerate terze fra loro.

Danni ai locali

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti dai fabbricati nei quali si svolge la manifestazione o l'evento e dagli arredi presenti.

L'assicurazione è prestata con il limiti di risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo previa applicazione di un scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 per ciascun sinistro.

III) Condizioni aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)

Danni alle cose in consegna e/o custodia

A parziale deroga delle Condizioni Aggiuntive, la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia, con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate, se non diversamente specificato. Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.

Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione, alle opere e al mobilio di particolare pregio storico artistico.

Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatesi nel corso dello stesso periodo di assicurazione, di Euro 15.000,00.

CAMP e CORSI

Si intende altresì assicurata l'organizzazione e gestione di Camp e Corsi così come di seguito descritti:

- dal 24 al 27 aprile 2025: partecipazione al torneo Adriatica Cup con pernottamento
- dall'8 al 21 giugno 2025: corsi estivi multisportivi a Andalo/Molveno con pernottamento
- dal 22 giugno al 5 luglio 2025: corsi estivi di pallacanestro a Gressoney con pernottamento.50

Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker **WIDE GROUP Srl** e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con l'Impresa.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte all'Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all'Impresa e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Impresa stessa.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker si considera effettuato direttamente all'Impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005.

Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte dell'Impresa nei confronti del Broker nel caso di omesso versamento del premio da parte del Broker sul conto separato.

Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D.Lgs. 209/2005 e dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell'Impresa.

L'Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Il Contraente conferma il contenuto delle clausole sopra menzionate

Il Contraente

Sara Assicurazioni S.p.a.

Il Direttore Generale



Contratto di assicurazione di RC generale

Sara RCD

Modello: 50RCD **Edizione:** 03/2022

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SINF50RCD **Edizione:** 03/2022

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile degli operatori nel settore del Volontariato, dello Sport, della Scuola, del tempo libero o di chi svolge attività professionali con contenuto sociale (assistenti e badanti) o vive la prima esperienza nel mondo del lavoro (tirocinanti e stagisti).



Che cosa è assicurato?

✓ Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai seguenti rischi:

- Animali
- Aree e Strade private
- Associazioni di volontariato
- Associazioni/Società sportive
- Autorimesse, Autosili e Parcheggi custoditi
- Cacciatori
- Canili, Gattili e Pensioni
- Fabbricati
- Impianti sportivi
- Istituti di vigilanza
- Istituti pubblici/privati di istruzione e Centri estivi
- Lavoratori socialmente utili
- Maneggi
- Manifestazioni temporanee
- Mezzi di sollevamento e trasporto
- Noleggio velocipede
- Parrocchie
- Professioni
- Stabilimenti balneari

Sono coperti anche fatti dolosi di persone delle quali l'assicurato debba rispondere

✓ Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.)

Gli infortuni sofferti dagli Addetti (escluse le malattie professionali) La garanzia opera altresì per: b.1) quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni; b.2) l'azione di regresso INAIL come previsto dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000; b.3) richieste risarcitorie promosse dal lavoratore infortunato per danni differenziali se esistenti; b.4) gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti, limitatamente alle somme richieste dall'INAIL in via di regresso; b.5) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222

Salvo il caso di quanto espressamente indicato in specifici articoli, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- ✗ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività a cui si riferisce l'assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- ! da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- ! alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- ! alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- ! conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Dalla R.C.O. sono escluse le malattie professionali.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi europei.



Che obblighi ho?

Stipula del contratto - In sede di conclusione del contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono fornire tutte le informazioni relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società.

Corso del contratto - In corso di contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.

Altre assicurazioni - Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza.

Il premio di polizza è annuale. E' ammesso il frazionamento semestrale.

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia. Per i contratti acquistati on line, è previsto il solo pagamento mediante carta di credito.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.

Il contratto non prevede l'adeguamento automatico (indicizzazione) del premio e delle somme assicurate.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza se successivo al pagamento del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.. Escludendo manifestazioni temporanee o contratti di durata inferiore all'anno emessi su richiesta dell'Assicurato (p. es. tirocini di durata inferiore all'anno), il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza; il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni. Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.



Come posso disdire la polizza?

Salvo il caso in cui il contratto sia emesso senza tacito rinnovo, la facoltà di disdetta può essere esercitata tramite lettera raccomandata inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale indicata in polizza. Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il Premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto.

Assicurazione Rischi Diversi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto: Sara RCD

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 24/03/2022 ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2023

- Patrimonio netto: euro **778.616.304,53**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **723.941.304,53**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **277.708.402**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **124.968.781**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **1.033.415.219,78**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **372,1 %** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITA' CIVILE

La garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi durante lo svolgimento dell'attività assicurata in polizza per:

- morte e lesioni personali;
- danneggiamento a cose ed animali.

La garanzia Responsabilità Civile Prestatori d'Opera (RCO) tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per gli infortuni sofferti dagli addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Seguono dettagli che attengono a specifiche attività assicurabili con questo prodotto.

Istituti pubblici e privati di istruzione, Centri estivi e Ricreatori - L'Assicurazione comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

Gli alunni e gli iscritti sono considerati terzi tra di loro qualora ricorra la responsabilità dell'Istituto contraente e/o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.

Per l'attività esterna l'assicurazione è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.

Associazioni di volontariato - L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati, degli iscritti e degli allievi per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento delle attività assicurate.

Gli associati, gli iscritti e gli allievi sono considerati terzi, nei confronti del Contraente/Assicurato, qualora ricorra la responsabilità di quest'ultimo. Sono considerate terze anche tra loro sempre che ricorra la responsabilità dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere.

Associazioni in genere – Associazioni, società e scuole sportive, palestre e impianti sportivi - L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati, degli iscritti e degli allievi per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento delle attività assicurate.

Sono considerati terzi nei confronti di Contraente/Assicurato, qualora ricorra la responsabilità di quest'ultimo:

- 1) gli associati, gli iscritti, gli allievi
- 2) istruttori e accompagnatori tesserati
- 3) direttori, ufficiali di gara e arbitri
- 4) spettatori o addetti stampa accreditati (operatori radiotelevisivi, fotografi, giornalisti)

Limitatamente ad associazioni, società, palestre e scuole sportive, le persone di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono considerate terze anche tra loro sempre che ricorra la responsabilità dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere.

L'assicurazione comprende:

- la responsabilità personale di insegnanti e istruttori;
- i rischi derivanti dalla proprietà e/o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate;
- l'organizzazione di manifestazioni temporanee accessorie a quelle assicurate e si intende operante quanto indicato alla Condizione Speciale Manifestazioni a carattere temporaneo;
- limitatamente ad associazioni, società e scuole sportive, la responsabilità di eventuali accompagnatori anche non tesserati qualora l'Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società e corrisposto il relativo premio.

Manifestazioni a carattere temporaneo - L'Assicurazione comprende i rischi relativi a insegne, cartelli, striscioni pubblicitari, attività di montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessarie per le manifestazioni assicurate.

La garanzia comprende sia la responsabilità dell'Assicurato per danni provocati da soggetti di cui l'Assicurato stesso si avvalga nella realizzazione delle attività oggetto della garanzia, sia la responsabilità personale di coloro che collaborano alle stesse a titolo gratuito.

Parrocchie – L'assicurazione comprende la responsabilità personale delle persone delle quali la parrocchia deve rispondere (compresi gli eventuali Oratori) nell'esercizio dell'attività svolta per conto della medesima.

Per le attività svolte in ambito parrocchiale, la garanzia è valida soltanto qualora l'Assicurato abbia predisposto apposita sorveglianza.

Per attività sportive, qualora le stesse siano svolte sotto forma di associazione o società sportive, la presente garanzia si intende prestata per l'eccedenza dei massimali e limiti di indennizzo prestati dalle polizze assicurative stipulate dalle stesse, anche in caso di inoperatività delle predette. Gli associati, gli iscritti e tutti coloro che prendono parte attiva all'attività sportiva - seppur minorenni - sono considerati terzi solo per danni subiti durante la permanenza nell'ambito delle strutture dell'Assicurato con l'esclusione, quindi, di ogni danno verificatosi durante la pratica dello sport stesso;

Per attività di volontariato, qualora le stesse siano svolte sotto forma di associazione, la presente garanzia si intende prestata per l'eccedenza dei massimali e limiti di indennizzo prestati dalle polizze assicurative stipulate dalle stesse, anche in caso di inoperatività delle predette.



Che cosa è assicurato?

Aree e Strade private - L'assicurazione comprende:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria e di eventuali impianti, se presenti; compresi antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione;
- i lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed opera a condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o rigurgito di fogne, comprese altresì le spese sostenute per riparare o sostituire le parti condutture e le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti danneggiate; i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei;
- i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza;
- i danni conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

Carri soccorso e carri attrezzi - La garanzia comprende:

- i danni verificatisi in conseguenza delle operazioni attinenti il carico e lo scarico, su e dagli automezzi sopraindicati, di veicoli in avaria, nonché il traino od il trasporto dei medesimi dal luogo di fermo al Centro di soccorso intervenuto, o ad altra officina che si trovi nella stessa località? o lungo il percorso per raggiungerla, oppure nel Comune di residenza del proprietario del veicolo soccorso;
- i danni causati ai veicoli soccorsi, recuperati, trasportati o trainati nel corso ed in conseguenza delle operazioni sopra descritte, esclusi in ogni caso i danni alle cose dai medesimi trasportate;
- le lesioni corporali subite dalle persone occupanti l'abitacolo del veicolo soccorso durante il trasporto od il traino del medesimo, purché effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Aumento della Franchigia dove prevista questa opzione

Esclusione dei danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogne dove prevista questa opzione

Esclusione responsabilità civile della proprietà del fabbricato dove prevista questa opzione

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Danni da interruzioni e sospensioni attività - Con tale condizione aggiuntiva l'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Qualora l'attività oggetto dell'assicurazione sia Fabbricati, la presente estensione, se richiamata, sarà operante senza l'applicazione di alcun sovrapprezzo.

Lavori presso terzi - Con tale condizione aggiuntiva l'assicurazione è estesa ai danni:

- a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- b) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Inquinamento accidentale - Con tale condizione aggiuntiva l'assicurazione è estesa ai danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

Danni alle cose in consegna e/o custodia - Con tale condizione aggiuntiva l'assicurazione copre i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia, con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate, se non diversamente specificato. Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.

Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione, alle opere e al mobilio di particolare pregio storico artistico.

Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate - Con tale condizione aggiuntiva l'assicurazione comprende i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate.

Danni ai Cavalli (limitatamente ai Maneggi) - Con tale condizione aggiuntiva l'assicurazione comprende i danni ai cavalli.

Danni ai cavalieri (limitatamente ai Maneggi) - Con tale condizione aggiuntiva l'assicurazione comprende i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono, limitatamente a rottura dei finimenti cioè i seguenti accessori: la sella, le staffe, la testiera, la capezza, le redini, il morso e le imbracature.

Danni a veicoli in consegna e/o custodia (limitatamente alle Autorimesse - Autosili - Parcheggi custoditi) - Con tale condizione aggiuntiva l'assicurazione comprende i danni ai veicoli in consegna e custodia.

Estensione all'esercizio di piscine (limitatamente a Stabilimenti balneari) - Con tale condizione aggiuntiva l'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà e gestione delle piscine ubicate nell'ambito dello stabilimento balneare.

Estensione all'esercizio di chioschi/ristoranti (limitatamente a Stabilimenti balneari) - Con tale condizione aggiuntiva l'assicurazione comprende i danni derivanti dall'esercizio di un ristorante ubicato nell'ambito dello stabilimento balneare.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Manifestazioni a carattere temporaneo - Non sono considerati terzi addetti e collaboratori a titolo gratuito dell'Assicurato, gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi, coloro che nel corso delle manifestazioni assicurate prendono parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e simili.
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza.

Responsabilità Civile Terzi (RCT)

La polizza prevede la presenza di una franchigia fissa di € 250 per i sinistri che interessino i danni a cose, fatte salve franchigie di valore superiore previste per specifiche attività assicurate.

Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO)

La polizza prevede, a seconda della fattispecie di garanzia interessata, la presenza di:

- una franchigia di € 2.500 per ciascun danneggiato limitatamente agli Addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci a qualunque titolo dell'Assicurato;
- una franchigia di € 5.000 per altri Addetti.

Aree e Strade private

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia per sinistro di:

- € 500 per danni ad autoveicoli
- € 250 per altri danni a cose

L'assicurazione si intende inoltre prestata:

- fino alla concorrenza di € 10.000 per sinistro e periodo assicurativo relativamente ai danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o rigurgito di fogne;
- fino alla concorrenza di € 1.500 per sinistro e periodo assicurativo relativamente alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti condutture e alle spese sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti danneggiate;
- fino alla concorrenza di € 50.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo relativamente ai danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei;
- fino alla concorrenza di € 50.000 per sinistro e periodo assicurativo relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza;
- fino alla concorrenza di € 50.000 per sinistro e periodo assicurativo relativamente ai danni conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

Carro soccorso/carro attrezzi

In caso di sinistro l'indennizzo dovuto sarà corrisposto previa deduzione di:

- una franchigia fissa di € 500 per ogni veicolo soccorso o rimosso
- uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000 per i danni derivanti da rimozione veicoli in sosta.

In nessun caso la Società pagherà per singolo veicolo danneggiato importo superiore a € 25.000.

Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

La garanzia è prestata previa detrazione, per ciascun sinistro, di un importo di € 250 per i danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne.

Altre Franchigie e Scoperti

Eventuali ulteriori franchigie o scoperti pattuiti dalle parti con condizioni contrattuali specifiche.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Danni da interruzioni e sospensioni attività - estensione di garanzia prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 150.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Lavori presso terzi - estensione di garanzia prestata con una franchigia assoluta di € 250 per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 150.000 per ciascun periodo assicurativo.

Inquinamento accidentale - estensione di garanzia prestata con applicazione di uno scoperto del 10%, col minimo assoluto di € 500 per ogni sinistro e fino a concorrenza di € 150.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Danni alle cose in consegna e/o custodia - estensione di garanzia prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione, di € 15.000.

Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate - estensione di garanzia prestata con uno scoperto del 10% per sinistro, con minimo di € 1.500 per ogni sinistro e comunque per un limite di indennizzo di € 10.000 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.

Danni ai cavalli (limitatamente ai Maneggi) - estensione di garanzia prestata con applicazione di una franchigia di € 500 e con il limite di indennizzo di € 5.000 per sinistro e di € 10.000 per anno assicurativo.



Ci sono limiti di copertura?

Danni ai cavalieri (limitatamente ai Maneggi) - estensione di garanzia prestata unicamente per i casi di morte e lesioni ex art. 583 CP e fino alla concorrenza del limite di indennizzo di € 150.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Danni a veicoli in consegna e/o custodia (limitatamente alle Autorimesse – Autosili – Parcheggi custoditi) – estensione di garanzia prestata con lo scoperto del 10%, con il minimo di € 500 e con il limite di indennizzo € 15.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

ESCLUSIONI E RIVALSE

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- 1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- 2) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- 3) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- 4) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- 5) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- 6) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- 7) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
- 8) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- 9) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- 10) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei, e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- 11) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- 12) da furto;
- 13) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- 14) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro o da lavoratori parasubordinati dipendenti dell'Assicurato della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- 15) derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- 16) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 17) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- 18) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- 19) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- 20) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- 21) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 22) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- 23) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da: virus informatici, malware di qualsiasi tipo; accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza;



Ci sono limiti di copertura?

24) limitatamente ai seguenti rischi:

- associazioni di volontariato
- associazioni sportive
- impianti sportivi
- istituti pubblici/privati di istruzione e centri estivi
- manifestazioni temporanee

la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a terzi (ivi comprese perdite o spese di qualsiasi natura) direttamente o indirettamente causati, derivanti da (o risultanti o collegati a):

- epidemie e pandemie, ivi compresa qualsiasi reale, presunta, sospetta o minaccia di malattia infettiva derivante da SARS-CoV2 o qualsiasi variante o mutazione della stessa;
- omissione di attività volte a controllare, prevenire, contenere le suddette epidemie o pandemie (reali, presunte, sospette o minacciate).

25) acrobati, stuntman e maestri d'armi;

26) proprietà ed esercizio di:

- parchi di divertimento (anche acquatici), parchi avventura e percorsi acrobatici in altezza;
- piste di minimoto e mini-scooter elettrici;

27) proprietà, esercizio ed affitto di:

- giostre meccaniche, gonfiabili per bambini e luna park laddove l'attività sia svolta in forma itinerante;
- montagne russe o americane e otovolanti, ruote panoramiche, seggiolini volanti e giostre delle catene, tagadà, musik express, nave pirata o filibusta, crazy dance, megamix, moonraker, ranger, gabbie volanti, altre giostre meccaniche simili per caratteristiche a quelle precedentemente indicate.

Sono, in ogni caso, sempre esclusi tutti i danni derivanti da attività mediche/paramediche/sanitarie e cliniche mediche in genere

L'assicurazione RCT e RCO non comprende i danni :

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) da amianto silicio e campi elettromagnetici;
- d) da atti di terrorismo intendendoli quali atti che comprendano uso della forza o violenza e/o minaccia realizzati da parte di una persona o gruppi di persone, anche in connessione con organizzazioni o governi, commessi a scopo politico, religioso, ideologico o etnico.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell' Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.



Ci sono limiti di copertura?

Relativamente alle singole specifiche attività assicurabili, è inoltre escluso quanto di seguito riportato.

Associazioni, società e scuole sportive, palestre e impianti sportivi

L'assicurazione:

- non comprende atti vandalici,
- non vale per attività svolta in proprio da istruttori e insegnanti,
- non vale proprietà e/o esercizio di tribune, stadi arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri,
- limitatamente ad associazioni, società e scuole sportive , non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate/iscritte, salvo quelle con finalità dimostrative (p. es. open day),
- limitatamente a palestre e impianti sportivi , non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle attività persone non iscritte, salvo quelle con finalità dimostrative (p. es. open day),
- limitatamente a palestre ed impianti sportivi accessibili a pagamento, comprende unicamente infortuni subiti da clienti/avventori derivanti da imprevedibili avarie o difetti di attrezzature ed impianti concessi in uso dal Contraente/Assicurato.

Associazioni di volontariato

L'assicurazione:

- non comprende atti vandalici,
- non vale per attività svolta in proprio da istruttori e insegnanti.



Ci sono limiti di copertura?

Istituti pubblici e private di istruzione, centri estivi e ricreatori

Limitatamente ai ricreatori sono esclusi dall'assicurazione i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica. Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

Maneggio

L'assicurazione non comprende i danni ai cavalli, ai cavalieri e a chi li conduce.

Stabilimenti balneari

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da esercizio di piscine e ristoranti.

Manifestazioni a carattere temporaneo

Non sono considerati terzi i soggetti di cui al capoverso precedente, gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi, coloro che nel corso delle manifestazioni assicurate prendono parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e simili.

La garanzia non è operante per i rischi derivanti da:

- proprietà e/o esercizio di tribune e passerelle;
- manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di aeromobili, di imbarcazioni a motore e di animali; fuochi d'artificio e gare di tiro;
- responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale.

Carri soccorso/carri attrezzi

L'assicurazione non comprende i danni:

- indennizzabili in base al D.Lgs. 209/2005, e successive modificazioni
- subiti dagli addetti dell'Assicurato conducenti gli automezzi indicati in polizza, nonché da tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione, anche non manuale, alle attività per le quali è prestata l'assicurazione
- di guasti meccanici al motore ed agli altri organi meccanici dei veicoli soccorsi, salvo che non siano conseguenti ad urti esterni verificatisi durante le operazioni di soccorso
- che risultano essere la necessaria conseguenza delle operazioni di agganciamento o di sganciamento dei veicoli soccorsi e quelli alle cose ed animali trasportati a bordo dei medesimi.

Parrocchie

L'assicurazione non comprende:

- atti di vandalismo in genere o per responsabilità attribuibili all'Assicurato in base a principi di responsabilità oggettiva
- esercizio di attività scoutistiche
- organizzazione di gite ed escursioni di durata superiore a 5 giorni, salvo la partecipazione a corsi e/o ritiri religiosi e/o seminari e/o attività analoghe religiose presso altre parrocchie o istituti religiosi o c/o terzi.

Limitatamente agli oratori sono esclusi dall'assicurazione i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica. Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune

Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

La copertura non comprende i danni:

- da lavori di manutenzioni straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
 - da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture. Sono altresì esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità di locali;
 - da attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione
- La polizza prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti delle persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge sempreché l'Assicurato stesso non eserciti tale azione.

Velocipedi (noleggio ed uso)

L'assicurazione non comprende:

- i danni derivanti da vizio originario del mezzo e dalla responsabilità personale del conducente il velocipede
- i danni ai trasportati per responsabilità del conducente e dello stesso trasportato
- la proprietà/esercizio di piste di minimoto e mini-scooter elettrici.

Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera

La garanzia RCO non è prevista per i rischi Aree e Strade private, Professioni (Assistenti sociali, Baby sitter e Badanti, Borsisti, Insegnanti, Stagisti, Tirocinanti), Carri soccorso/carri attrezzi, Noleggio velocipede.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C. La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.
	Assistenza diretta/in convenzione: Sono assenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia
	Gestione da parte di altre imprese: Tale fattispecie non è prevista
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).
Obblighi dell'impresa	Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il contratto è stipulato nella forma senza adeguamento automatico (Indicizzazione) dei massimali e del premio. Il contratto prevede due garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione con aliquota attualmente in vigore del 22,25% (di cui 1% di addizionale antirackett). Il premio di polizza è annuale, però è consentito laddove pattuito il frazionamento in rate semestrali.
Rimborso	Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, in caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte governative.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	non ci sono ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute nel Dip
Sospensione	non ci sono ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute nel Dip



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. Se invece il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo. Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti tramite le agenzie Sara Assicurazioni SpA. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it , oppure (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it . La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.
Risoluzione	Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il contraente può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata avente efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.



A chi è rivolto questo prodotto?

Coloro che vogliono tutelare il proprio patrimonio da eventuali richieste di risarcimento per danni provocati a terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività assicurata.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 40,82.

Per i contratti sottoscritti mediante tecnica di comunicazione a distanza, la quota parte percepita in media dall'intermediario è invece pari a € 20,41.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it . I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it . L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso a questo sistema è obbligatorio.
Negoziazione assistita	Per negoziazione assistita si intende l'istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria della controversia insorta con la Compagnia. Il ricorso a questo sistema è facoltativo.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Contratto di assicurazione di RC generale

Sara RCD

Condizioni di Assicurazione

Modello: CA50RCD **Edizione:** 03/2022

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

INDICE

GLOSSARIO	3
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	4
Sezione Responsabilità Civile	6
Che cosa posso assicurare	6
Contro quali danni posso assicurarmi	6
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	9
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	12
Cosa fare in caso di sinistro	13

GLOSSARIO

Nel testo di polizza si intendono per:

Addetti: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Codice del Consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato.

Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Danni materiali: il danno risarcibile ai sensi di legge, in conseguenza di morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o animali. Essi comprendono Capitali, interessi e spese.

Epidemia: l'insorgenza di una malattia infettiva che colpisce un gran numero di persone all'interno di una comunità, collettività, regione o popolazione.

Fabbricato: La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata.

Franchigia: l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale: l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione. I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo.

Pandemia: una patologia ha natura pandemica quando è improvvisa ed invasiva quindi con tendenza a diffondersi rapidamente e con violenza in vaste aree geografiche su scala planetaria, coinvolgendo di conseguenza gran parte della popolazione mondiale nella malattia stessa o nel semplice rischio di contrarla, con capacità di trasmissione da uomo a uomo, derivante da un agente patogeno verso cui non è presente immunità specifica; una sindrome influenzale è di natura pandemica se derivante da un agente patogeno infettivo che causa malattie respiratorie per le quali non è presente immunizzazione, la cui diffusione è rapida ed invasiva ed interessa molti paesi o continenti e/o gran parte della popolazione mondiale (ad esempio COVID 19).

Periodo assicurativo: ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza

Polizza: i documenti che provano l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scheda di polizza: il documento che viene sottoscritto dalle parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante.

Scoperto: l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: Sara Assicurazioni Spa.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

Valore a nuovo: le spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Premessa

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante:

- (i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza;
- (ii) per il tramite della Compagnia che agisca in qualità di distributore;
- (iii) per il tramite di intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente.

La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una email all'indirizzo: assistenzaclienti@sara.it. Il Contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo email andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all'indirizzo email sopra indicato.

Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando la società, anche per il tramite dell'Agente, o il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD@sara.it).

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C. C.).

Art.2 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Conclusione del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il contratto si considera concluso con il pagamento del Premio, il cui importo, unitamente alla separata evidenza del costo relativo alle prestazioni di assistenza, è indicato sul certificato di polizza, ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del premio. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Art.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art.8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel caso esso coincida con la durata del contratto.

Art. 9 - Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato

Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente Persona Fisica potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.

Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

(i) invio di una e-mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure

(ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art. 12 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 - 00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it. L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Oltre al tentativo obbligatorio della mediazione, resta salva la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria o ricorrere alla negoziazione assistita. Per negoziazione assistita si intende: l'istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio. Per mediazione si intende l'istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente all'art.13 Mediazione.

Art. 13 Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente. La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto. La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

Denominazione

1 Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane

2 ADR Center

3 IFOAP concilia

Riferimenti

www.camcom.gov.it

www.adrcenter.com

www.ifoapconcilia.it

Sezione Responsabilità Civile

Che cosa posso assicurare

Art. 1 Che cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi.
La garanzia Responsabilità Civile Prestatori d'Opera (RCO) tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dagli addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2 Rischi assicurati

2.1 Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

La società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'Assicurazione vale anche per:

- a.1) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli Addetti;
- a.2) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

2.2 Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per gli infortuni sofferti dagli Addetti (**escluse le malattie professionali**) - **purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge** - di quanto questi sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge.

La garanzia opera altresì per:

- b.1) quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni;
- b.2) l'azione di regresso INAIL come previsto dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000;
- b.3) richieste risarcitorie promosse dal lavoratore infortunato per danni differenziali se esistenti;
- b.4) gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti, limitatamente alle somme richieste dall'INAIL in via di regresso;
- b.5) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

Limitatamente alle garanzie di cui ai precedenti punti b.1), b.2), b.3) e b.4), l'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di:

- € 2.500 per ciascun danneggiato limitatamente agli Addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci a qualunque titolo dell'Assicurato.
- € 5.000 per altri Addetti.

Limitatamente alla garanzia b.5), la garanzia si intende prestata con applicazione della franchigia RCT indicata sulla Scheda di Polizza.

Art. 3 Condizioni sempre operanti (quando riferite ai rischi assicurati in polizza)

3.1 Responsabilità personale di tutti gli addetti

L'assicurazione vale, **entro i massimali pattuiti per la RCT**, anche per la responsabilità civile personale degli addetti del contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, **sono considerati terzi anche gli addetti del contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. La presente garanzia copre anche la responsabilità personale degli addetti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008.

3.2 Istituti pubblici e privati di istruzione, centri estivi e ricreatori

L'Assicurazione comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

Gli alunni e gli iscritti sono considerati terzi tra di loro qualora ricorra la responsabilità dell'Istituto contraente e/o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.

Per l'attività esterna l'assicurazione è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.

3.3 Associazioni, società e scuole sportive, palestre e impianti sportivi (non valida per rischi di cui all'art. 3.2)

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati, degli iscritti e degli allievi per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento delle attività assicurate.

In aggiunta a quanto previsto dall'Art. 6 "Persone non considerate terzi" sono considerati terzi nei confronti di Contraente/Assicurato, solo qualora ricorra la responsabilità di quest'ultimo:

- 1) gli associati, gli iscritti, gli allievi
- 2) istruttori e accompagnatori tesserati
- 3) direttori, ufficiali di gara e arbitri
- 4) spettatori o addetti stampa accreditati (operatori radiotelevisivi, fotografi, giornalisti)

Limitatamente ad associazioni, società, palestre e scuole sportive, le persone di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono considerate terze anche tra loro sempre che ricorra la responsabilità dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere.

La garanzia vale sempreché non ricorrano i requisiti di operatività della garanzia RCO, se richiamata e per la quale corrisposto il

relativo premio.

L'assicurazione comprende:

- la responsabilità personale di insegnanti e istruttori
- i rischi derivanti dalla proprietà e/o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate
- l'organizzazione di manifestazioni temporanee accessorie a quelle assicurate e si intende operante quanto indicato all'art. 3.4
- limitatamente ad associazioni, società e scuole sportive la responsabilità di eventuali accompagnatori anche non tesserati qualora l'Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società e corrisposto il relativo premio.
- limitatamente a palestre ed impianti sportivi accessibili a pagamento, unicamente infortuni subiti da clienti/avventori derivanti da imprevedibili avarie o difetti di attrezzature ed impianti concessi in uso dal Contraente/Assicurato.

3.4 Manifestazioni a carattere temporaneo

L'Assicurazione comprende i rischi relativi a insegne, cartelli, striscioni pubblicitari, attività di montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessarie per le manifestazioni assicurate.

La garanzia comprende, in deroga all'art. 5.14. Rischi esclusi dall'assicurazione, sia la responsabilità dell'Assicurato per danni provocati da soggetti di cui l'Assicurato stesso si avvalga nella realizzazione delle attività oggetto della garanzia, sia la responsabilità personale di coloro che collaborano alle stesse a titolo gratuito.

Non sono considerati terzi i soggetti di cui al capoverso precedente, gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi, coloro che nel corso delle manifestazioni assicurate prendono parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e simili.

3.5 Rischio smercio

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione, l'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

3.6 Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

3.7 Parrocchie

L'assicurazione comprende l'esercizio delle seguenti attività:

- di carattere religioso o aventi scopi religiosi;
- di volontariato, missionarie e d'accoglienza (escluso S.P.R.A.R. e attività sanitarie);
- d'assistenza ad anziani, ammalati ed infermi (escluse attività sanitarie);
- raccolta carta, vetro ed indumenti;
- ricreative, ludiche e sportive;
- feste patronali, carnevalesche ed oratoriane;
- recite teatrali e spettacoli musicali similari;
- cinematografo e cineforum;
- distribuzione di riviste;
- feste parrocchiali ed oratoriane con allestimento di stand;
- manutenzione dei fabbricati e del verde;
- distribuzione di avvisi e volantini;
- processioni religiose o eventi che prevedano il trasporto nelle vie cittadine di statue o altri manufatti di altezza non superiore ai mt. 3;
- di carattere complementare ed accessorio a quella per la quale è prestata la garanzia, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci.
- la responsabilità personale delle persone delle quali la parrocchia deve rispondere (compresi gli eventuali Oratori) nell'esercizio dell'attività svolta per conto della medesima.

Si precisa che:

- la garanzia è valida soltanto qualora l'Assicurato abbia predisposto apposita sorveglianza;
- per attività sportive, qualora le stesse siano svolte sotto forma di associazione o società sportive la presente garanzia si intende prestata per l'eccedenza dei massimali e limiti di indennizzo prestati dalle polizze assicurative stipulate dalle stesse, anche in caso di inoperatività delle predette. **Gli associati, gli iscritti e tutti coloro che prendono parte attiva all'attività sportiva - seppur minorenni - sono considerati terzi solo per danni subiti durante la permanenza nell'ambito delle strutture dell'Assicurato con l'esclusione, quindi, di ogni danno verificatosi durante la pratica dello sport stesso;**
- per attività di volontariato, qualora le stesse siano svolte sotto forma di associazione, la presente garanzia si intende prestata per l'eccedenza dei massimali e limiti di indennizzo prestati dalle polizze assicurative stipulate dalle stesse, anche in caso di inoperatività delle predette.

I frequentatori della parrocchia sono considerati terzi tra di loro qualora ricorra la responsabilità dell'Istituto contraente e/o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.

3.8 Aree e Strade private

L'assicurazione comprende:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria e di eventuali impianti, se presenti; compresi antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione;
- i lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed opera a condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o rigurgito di fogne, comprese altresì le spese sostenute per riparare o sostituire le parti condutture e le spese sostenute per la

demolizione ed il ripristino delle parti danneggiate; i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei;
- i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza;
- i danni conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

3.9 Carro soccorso/Carro attrezzi

La garanzia comprende:

- a) a parziale deroga dell'art. 5.16, i danni verificatisi in conseguenza delle operazioni attinenti il carico e lo scarico, su e dagli automezzi sopraindicati, di veicoli in avaria, nonché il traino od il trasporto dei medesimi dal luogo di fermo al Centro di soccorso intervenuto, o ad altra officina che si trovi nella stessa località o lungo il percorso per raggiungerla, oppure nel Comune di residenza del proprietario del veicolo soccorso;
- b) a parziale deroga dell'art. 5.16, i danni causati ai veicoli soccorsi, recuperati, trasportati o trainati nel corso ed in conseguenza delle operazioni sopra descritte, **esclusi in ogni caso i danni alle cose dai medesimi trasportate;**
- c) le lesioni corporali subite dalle persone occupanti l'abitacolo del veicolo soccorso durante il trasporto od il traino del medesimo, **purché effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti.**

3.10 Associazioni di volontariato - L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati, degli iscritti e degli allievi per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento delle attività assicurate.

Gli associati, gli iscritti e gli allievi sono considerati terzi, nei confronti del Contraente/Assicurato, qualora ricorra la responsabilità di quest'ultimo. Sono considerate terze anche tra loro sempre che ricorra la responsabilità dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere.

Art. 4 Condizioni aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)

Danni da interruzioni e sospensioni attività

La garanzia comprende, a parziale deroga dell'art. 5.21, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 150.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Qualora l'attività oggetto dell'assicurazione sia Fabbricati, la presente estensione, se richiamata, sarà operante senza l'applicazione di alcun sovrappremio.

Lavori presso terzi

A parziale deroga degli artt. 5.13 e 5.18 delle "Norme", l'assicurazione è estesa ai danni:

- a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- b) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di € 250 per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 150.000 per ciascun periodo assicurativo.

Inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 5.6 delle "Norme", si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione in termini viene prestata:

- a) **fino a concorrenza di € 150.000 per sinistro e per anno assicurativo;**
- b) **con applicazione di uno scoperto del 10%, col minimo assoluto di € 500 per ogni sinistro.**

Danni alle cose in consegna e/o custodia

A parziale deroga dell'art. 5.16 delle Norme, la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**) in consegna o custodia, con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate, se non diversamente specificato. Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.

Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione, alle opere e al mobilio di particolare pregio storico artistico.

Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione, di € 15.000.

Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate

A parziale deroga dell'art. 5.16 delle Norme sono compresi i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate.

Questa garanzia è prestata, con uno scoperto del 10% per sinistro con minimo di € 1.500 per ogni sinistro e comunque per un limite di indennizzo di € 10.000 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.

Danni ai cavalli (limitatamente ai Maneggi)

La copertura comprende i danni ai cavalli.

L'estensione è prestata previa applicazione di una franchigia di € 500 e con il limite di indennizzo di € 5.000 per sinistro e € 10.000 per anno assicurativo.

Danni ai cavalieri (limitatamente ai Maneggi)

La copertura comprende i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono, limitatamente a rottura dei finimenti cioè i seguenti accessori: la sella, le staffe, la testiera, la capezza, le redini, il morso e le imbragature.

L'assicurazione si intende prestata unicamente per i casi di morte e lesioni ex art. 583 CP e fino alla concorrenza del limite di indennizzo di € 150.000 per sinistro ed anno assicurativo.

Danni a veicoli in consegna e/o custodia (limitatamente alle Autorimesse – Autosili – Parcheggi custoditi)

La copertura comprende i danni ai veicoli in consegna e custodia.

L'estensione è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500 con il limite di indennizzo € 15.000 per uno o più

sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Estensione all'esercizio di piscine (limitatamente a Stabilimenti balneari)

La copertura comprende i danni derivanti dalla proprietà e gestione delle piscine ubicate nell'ambito dello stabilimento balneare. La garanzia si intende prestata per il numero di piscine indicate sulla scheda di copertura.

Estensione all'esercizio di chioschi/ristoranti (limitatamente a Stabilimenti balneari)

La copertura comprende i danni derivanti dall'esercizio di un ristorante ubicato nell'ambito dello stabilimento balneare.

Esclusione danni da spargimento di acqua o rigurgito di fogne

La copertura non comprende danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, anche se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

Esclusione responsabilità civile proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività

La copertura non comprende i danni derivanti dalla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

5. Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) non comprende i danni:

- 1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
 - 2) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
 - 3) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
 - 4) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
 - 5) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
 - 6) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
 - 7) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
 - 8) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
 - 9) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
 - 10) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei, e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
 - 11) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
 - 12) da furto;
 - 13) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - 14) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro o da lavoratori parasubordinati dipendenti dell'Assicurato della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
 - 15) derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
 - 16) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
 - 17) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - 18) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - 19) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 - 20) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
 - 21) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - 22) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
 - 23) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da: virus informatici, malware di qualsiasi tipo; accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
- Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza;
- 24) limitatamente ai seguenti rischi:
- associazioni di volontariato
 - associazioni sportive
 - impianti sportivi
 - istituti scolastici/ di formazione e asili
 - manifestazioni temporanee

la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a terzi (ivi comprese perdite o spese di qualsiasi natura) direttamente o indirettamente causati, derivanti da (o risultanti o collegati a):

- epidemie e pandemie, ivi compresa qualsiasi reale, presunta, sospetta o minaccia di malattia infettiva derivante da SARS-CoV2 o qualsiasi variante o mutazione della stessa;
- omissione di attività volte a controllare, prevenire, contenere le suddette epidemie o pandemie (reali, presunte, sospette o minacciate).

Sono, altresì, esclusi:

25) acrobati, stuntman e maestri d'armi;

26) proprietà ed esercizio di:

- parchi di divertimento (anche acquatici), parchi avventura e percorsi acrobatici in altezza;
- piste di minimoto e mini-scooter elettrici;

27) proprietà, esercizio ed affitto di:

- giostre meccaniche, gonfiabili per bambini e luna park laddove l'attività sia svolta in forma itinerante;
- montagne russe o americane e ottovolanti, ruote panoramiche, seggiolini volanti e giostre delle catene, tagadà, musik express, nave pirata o filibusta, crazy dance, megamix, moonraker, ranger, gabbie volanti, altre giostre meccaniche simili per caratteristiche a quelle precedentemente indicate;

28) inoltre, limitatamente al Maneggio, i danni ai cavalli, ai cavalieri e a chi li conduce;

29) inoltre, limitatamente agli Istituti di educazione ed istruzione, Scuole, Centri estivi, Oratori e Ricreatori, i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica. Sono inoltre esclusi, salvo patto speciale, i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune;

30) inoltre, limitatamente alle Associazioni in genere (ad esempio anche quelle di volontariato) – Associazioni, Società e Scuole sportive, Palestre ed Impianti sportivi:

- gli atti vandalici

- le attività svolte in proprio da istruttori e insegnanti

- proprietà e/o esercizio di tribune, stadi arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri

- relativamente ad associazioni, società e scuole sportive, l'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate/iscritte, salvo quelle con finalità dimostrative (p. es. open day)

- relativamente a palestre e impianti sportivi, l'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle attività persone non iscritte, salvo quelle con finalità dimostrative (p. es. open day);

31) inoltre, limitatamente alle Manifestazioni a carattere temporaneo, i rischi derivanti da:

- proprietà e/o esercizio di tribune e passerelle

- manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di aeromobili, di imbarcazioni a motore e di animali

- fuochi d'artificio e gare di tiro

- responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale;

32) inoltre, limitatamente alla Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività, i danni derivanti da:

- lavori di manutenzioni straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni

- spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture:
- unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità di locali a causa di attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;

33) inoltre, limitatamente alle Parrocchie, i danni derivanti da:

- atti di vandalismo in genere o per responsabilità attribuibili all'Assicurato in base a principi di responsabilità oggettiva

- esercizio di attività scoutistiche

- organizzazione di gite ed escursioni di durata superiore a 5 giorni, salvo la partecipazione a corsi e/o ritiri religiosi e/o seminari e/o attività analoghe religiose presso altre parrocchie o istituti religiosi o c/o terzi;

34) inoltre, limitatamente a Carro soccorso/carro attrezzi, i danni:

- indennizzabili in base al D.Lgs. 209/2005, e successive modificazioni

- subiti dagli addetti dell'Assicurato conducenti gli automezzi indicati in polizza, nonchè da tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione, anche non manuale, alle attività per le quali è prestata l'assicurazione

- di guasti meccanici al motore ed agli altri organi meccanici dei veicoli soccorsi, salvo che non siano conseguenti ad urti esterni verificatisi durante le operazioni di soccorso

- che risultano essere la necessaria conseguenza delle operazioni di agganciamento o di sganciamento dei veicoli soccorsi e quelli alle cose ed animali trasportati a bordo dei medesimi;

35) inoltre, limitatamente al noleggio ed all'uso di velocipedi:

- i danni derivanti da vizio originario del mezzo e dalla responsabilità personale del conducente il velocipede

- i danni ai trasportati per responsabilità del conducente e dello stesso trasportato

- la proprietà/esercizio di piste di minimoto e mini-scooter elettrici.

- limitatamente agli stabilimenti balneari, l'esercizio di piscine e/o chioschi e ristoranti.

Sono, in ogni caso, sempre esclusi tutti i danni derivanti da attività mediche/paramediche/sanitarie e cliniche mediche in genere.

L'assicurazione RCT e RCO non comprende i danni :

36) da detenzione o impiego di esplosivi;

37) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

38) da amianto silicio e campi elettromagnetici;

39) da atti di terrorismo intendendoli quali atti che comprendano uso della forza o violenza e/o minaccia realizzati da parte di una persona o gruppi di persone, anche in connessione con organizzazioni o governi, commessi a scopo politico, religioso, ideologico o etnico.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

6. Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività a cui si riferisce l'assicurazione.

7. Scoperto, franchigia e limite di indennizzo

L'assicurazione si intende prestata con applicazione della franchigia di € 250, fatte salve franchigie di valore superiore previste per specifiche attività assicurate.

7.1 Carro soccorso/carro attrezzi

In caso di sinistro l'indennizzo dovuto sarà corrisposto previa deduzione di:

- una franchigia fissa di € 500 per ogni veicolo soccorso o rimosso
- uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000 per i danni derivanti da rimozione veicoli in sosta.

In nessun caso la Società pagherà per singolo veicolo danneggiato importo superiore a € 25.000.

7.2 Aree e Strade private

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia per sinistro di:

- € 500 per danni ad autoveicoli
- € 250 per altri danni a cose

L'assicurazione si intende inoltre prestata:

- fino alla concorrenza di € 10.000 per sinistro e periodo assicurativo relativamente ai danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o rigurgito di fogne
- fino alla concorrenza di € 1.500 per sinistro e periodo assicurativo relativamente alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti condutture e alle spese sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti danneggiate
- fino alla concorrenza di € 50.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo relativamente ai danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei
- fino alla concorrenza di € 50.000 per sinistro e periodo assicurativo relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza
- fino alla concorrenza di € 50.000 per sinistro e periodo assicurativo relativamente ai danni conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

7.3 Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

La garanzia è prestata previa detrazione, per ciascun sinistro, di un importo di € 250 per i danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne.

8. Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel mondo intero. Limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva. Limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo €
RCT Franchigia di garanzia (fermi franchigie e minimi di scoperti superiori previsti per le diverse garanzie/estensioni)	-	Vedasi scheda di copertura di polizza	Massimale di polizza
RCO	-	franchigia € 2.500 - € 5.000 a seconda del tipo di contratto di assunzione e del tipo di addetto franchigia riportata sulla scheda di polizza per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS	Massimale di polizza
Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività	-	franchigia € 250 per i danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne	Massimale di polizza
Carro soccorso/Carro attrezzi - danno a veicolo soccorso o rimosso	-	franchigia fissa € 500	€ 25.000 per veicolo
Carro soccorso/Carro attrezzi - danni derivanti da rimozione veicoli in sosta	10	scoperto minimo € 1000	€ 25.000 per veicolo
Aree e strade private - danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne	-	franchigia fissa € 500 per danni ad autoveicoli franchigia € 250 per altri danni a cose	€ 10.000 per sinistro e per periodo assicurativo
Aree e strade private - spese per riparare/sostituire le parti condutture e spese per demolizione/ripristino delle parti danneggiate	-	franchigia € 500 per danni ad autoveicoli franchigia € 250 per altri danni a cose	€ 1.500 per sinistro e per periodo assicurativo
Aree e strade private - danni a condutture e impianti sotterranei e subacquei	-	franchigia € 500 per danni ad autoveicoli franchigia € 250 per altri danni a cose	€ 50.000 per periodo assicurativo
Aree e strade private - danni da interruzioni o sospensioni di attività	-	franchigia € 500 per danni ad autoveicoli franchigia € 250 per altri danni a cose	€ 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo
Aree e strade private - danni da inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture	-	franchigia € 500 per danni ad autoveicoli franchigia € 250 per altri danni a cose	€ 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10	scoperto minimo di € 1.500	€ 150.000 per periodo assicurativo
Lavori presso terzi	-	franchigia di € 250	€ 150.000 per periodo assicurativo
Inquinamento accidentale	10	scoperto minimo di € 500	€ 150.000 per sinistro e per periodo assicurativo
Danni alle cose in consegna e/o custodia	10	scoperto minimo di € 1.500	€ 15.000 per periodo assicurativo
Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate	10	scoperto minimo di € 1.500	€ 10.000 per periodo assicurativo
Danni ai cavalli (limitatamente ai maneggi)	-	franchigia di € 500	€ 5.000 per sinistro e € 10.000 per periodo assicurativo
Danni ai cavalieri (limitatamente ai maneggi)	-	-	€ 150.000 per sinistro e per periodo assicurativo

Cosa fare in caso di sinistro

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

Art. 1 Obblighi dell'Assicurato/Terzo Danneggiato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro, indicazione dei soggetti coinvolti specificando cognome e nome (o ragione sociale) degli stessi e se disponibile contatto telefonico ed e-mail;
- 3) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. 2 Obblighi della Società

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Art. 3 Gestione delle vertenze di danno

La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. L'assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione alla società a mezzo raccomandata o PEC. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Limitatamente alla Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) - con riguardo alle azioni civili promosse dal lavoratore infortunato ai fini del risarcimento del danno differenziale - previa richiesta dell'Assicurato negli stessi termini temporali previsti al precedente capoverso - la Compagnia, qualora ne abbia interesse, assume a proprie spese altresì la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**